



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

INERENZA DEI COSTI: CRITERI DI VALUTAZIONE.

Sentenza n.488/2025 del 07/04/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 2.

Pres. Greco, Est. Fugacci

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 517 REDDITO COMPLESSIVO - IN
GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO
- IN GENERE - Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività di impresa
- Nozione - Fattispecie.

Massima

Ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza - intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione - non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale o professionale svolta. (Fattispecie in cui la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo d'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate - che contestava la deducibilità delle spese di pubblicità effettuate tramite *Google*, sul presupposto della sproporzione rispetto ai ricavi conseguiti nella annualità in contestazione - osservando che l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare l'anti-economicità di tali spese, sebbene riconosciute, sia pure per importo minore, per altra annualità precedente).

Rif. normativi

DPR 22/12/1986 num. 917 artt. 75 comma 5 e 100 comma 5,

Rif.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 01)

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22938 del 26/09/2018 (Rv. 650335 - 01)

Anno pubb.

2025